



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI

MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE

viale Miramare – 34151 TRIESTE (TS)

www.miramare.beniculturali.it

tel: 040 224143

e-mail: mu-mira@beniculturali.it

pec: mbac-mu-mira@mailcert.beniculturali.it

MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Determina a contrarre del 17 dicembre 2021

Oggetto: Affidamento diretto, previa ricerca di mercato, del servizio per la realizzazione di un piano di gestione pluriennale del patrimonio arboreo del Parco del Castello di Miramare comprensivo di censimento e rilievo del puntuale delle alberature dell'intero comprensorio

Importo complessivo: pari a € 97.440,00 (Euro Novantasettemilaquattrocentoquaranta/00) oltre a Cassa di previdenza (2%) e IVA (22%), compresi oneri per la sicurezza ed ogni eventuale ulteriore spesa, diritto ed onere accessorio diretto ed indiretto, senza altri costi aggiunti né ulteriormente consuntivabili.

CIG: 901018825B

CUP: F97E17000160001

Termine conclusione lavori: 3 dicembre 2022 (compatibilmente con le condizioni metereologiche)

Approvazione Ufficio contabilità: 3 dicembre 2021

IL DIRETTORE

CONSIDERATA la necessità di porre in essere ogni operazione utile a garantire ed assicurare la piena funzionalità della struttura e la efficiente erogazione dei servizi;

RITENUTO opportuno dotare il Museo di uno strumento strategico quale il piano di gestione del patrimonio arboreo del Parco di Miramare di durata pluriennale la cui prima fase propedeutica è costituita dal processo conoscitivo volto anzitutto alla messa in sicurezza del patrimonio arboreo esistente;

CONSIDERATA la complessità del patrimonio botanico esistente di cui manca un censimento, in particolare quello arboreo frutto di un processo di impianto risalente al fondatore del comprensorio, rende indispensabile un accurato lavoro di studio, valutazione e censimento;

VISTA la negativa preventiva ricognizione presso il personale interno, volta a verificare la presenza nell'Ente di professionalità quali esperti in Agronomia, Botanica e Scienze forestali;

CONSIDERATA la necessità da parte del personale tecnico del Museo di essere affiancato da uno specialista nel settore delle Scienze forestali in grado di supportare le scelte di indirizzo per la gestione pluriennale del patrimonio arboreo del Parco del Castello di Miramare, e che garantisca la realizzazione di tutte le attività propedeutiche conoscitive, sperimentali e diagnostiche alla stesura dello stesso;

CONSIDERATO quindi l'elevato livello di complessità e preparazione specialistica necessario e ritenuto necessario ed opportuno avvalersi della consulenza di un professionista esterno dotato della necessaria professionalità ed esperienza nel settore sopra richiamato;

VISTO il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137" e s.m.i.;

VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014 n. 171, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89" e s.m.i.;

VISTO il D.M. 23 dicembre 2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei Musei statali" e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il D.M. 23 gennaio 2016 n. 44, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della L. 28 dicembre 2015, n. 208", che all'articolo 6 comma 1 lettera b) istituisce il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare;

VISTO il Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, DPCM 169 del 2 dicembre 2019;

VISTO il D.L. 1 marzo 2021 n. 22 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" il quale ha ridenominato il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in Ministero della Cultura;

VISTO il decreto dirigenziale generale del 3 maggio 2017, Rep. n. 321, di conferimento dell'incarico di Direttore del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare alla dott.ssa Andreina Contessa;

VISTO l'art. 5 dello Statuto del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare approvato dal Ministro della Cultura con decreto n. 131 dd. 25.03.2021;

VISTO il decreto dirigenziale generale del 21 aprile 2021, Rep. n. 351, di rinnovo dell'incarico di Direttore del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare alla dott.ssa Andreina Contessa;

VISTO l'art. 14 e ss. del D.M. 22 agosto 2017 n. 154, recante Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO l'art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che: "l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto", con le precauzioni indicate nelle Linee guida n. 4 dell'ANAC, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 approvato con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con L. 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.

VISTO, altresì, l'art. 1 della L. 11 settembre 2020 n. 12, come modificato dal D.L. 77/2021, il quale al comma 1 prevede che "in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023.", nonché il comma 2 ove si stabilisce che "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D.lgs. n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro", procedendo anche senza consultazione di più operatori economici;

RITENUTO di procedere all'acquisto de servizio in oggetto come sopra specificato, risultando in linea con le esigenze istituzionali, e con procedura sotto soglia in regime di affidamento diretto, stante i principi di economicità, efficacia e buon andamento cui deve uniformarsi l'attività amministrativa;

VISTO l'articolo 1, comma 450, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito con L. 6 luglio 2012, n. 94, ed ulteriormente modificato dal comma 130 della L. 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede l'obbligatorietà, anche per l'Amministrazione, di fare ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) presente sulla piattaforma gestita da CONSIP o ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328, comma 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici) per acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

ACCERTATO che non sono attive Convenzioni CONSIP aventi a oggetto servizi comparabili con quelli da acquisire, stante la particolare tipologia del comparto museale di cui trattasi;

CONSIDERATO che, nell'ottica della rotazione dei operatori economici, è stata fatta un'indagine di mercato esplorativa, non vincolante in alcun modo per l'Ente museale stesso, con richiesta offerta "per proposta metodologica ed economica per la predisposizione di un piano di gestione pluriennale delle alberature del Parco del Castello di Miramare" presso alcuni professionisti specializzati nell'ambito sopra individuato, e specificatamente con le seguenti richieste: al dott. Giulio Cosola, con studio in via Monte San Gabriele 13 - 34100 Trieste; al dott. Claudio Salvalaggio, con studio in via della Vittoria 2 - 33030 Talmassons (UD); al dott. Ivan Snidero con studio in via F.lli Bandiera 3 I - 33052 Cervignano del Friuli (UD);

VISTE le offerte presentate dai professionisti summenzionati che hanno provveduto a trasmettere a codesto Ente, acquisite e conservate agli atti dell'Istituto medesimo: ossia il dott. Giulio Cosola con prot. 3133-P e 3166-A del 25/11/2021; il dott. Ivan Snidero con prot. 3122-A del 22/11/2021; mentre non si è ricevuta risposta alcuna dal dott. Claudio Salvalaggio;

VISTO E CONSIDERATO che l'offerta economica formulata dal dott. Ivan Snidero, ricevuta da codesto istituto con prot. 3122-A del 22/11/2021 conservato agli atti di questo ente, risulta quella economicamente più vantaggiosa oltre che congrua e altresì maggiormente rispondente alle esigenze del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare, per la sua specifica preparazione tecnica pregressa;

INDIVIDUATO pertanto il soggetto esterno a cui affidare il servizio necessitato nel professionista dott. Ivan Snidero con studio in via F.lli Bandiera 3 I - 33052 Cervignano del Friuli (UD), avente C.F. SNDVNI80A26E125H e P. IVA 02434240301;

TENUTO CONTO dell'obbligatorietà del C.I.G./Smart C.I.G., a prescindere dall'importo dell'appalto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n.136, modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n.187, per la realizzazione dell'intervento il numero di Smart CIG è quello indicato in intestazione;

ACCERTATA la capienza necessaria sulla relativa Voce di Bilancio;

CONSIDERATO che la stazione appaltante si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni ricevute ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000;

CONSIDERATO che la verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico ha dato esito positivo con Protocollo EPAP Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale_99120CRCPA acquisito agli atti di questo Ufficio con prot. 3259-A del 03/12/2021;

VISTO l'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 il quale stabilisce che per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione è nominato, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un Responsabile Unico del Procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione;

VISTO il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) redatto per i lavori/servizi in oggetto (D.lgs. 81/2008);

DETERMINA

1. di richiamare le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare direttamente al dott. Ivan Snidero, avente studio in via F.lli Bandiera 3 I – 33052 Cervignano del Friuli (UD), avente C.F. SNDVNI80A26E125H e P. IVA 02434240301 per il servizio relativo alla realizzazione metodologica ed economica per la predisposizione di un piano di gestione pluriennale delle alberature del Parco del Castello di Miramare, da eseguire con ogni urgenza e comunque da completarsi entro il 31 dicembre 2022. Tali interventi sono descritti nell'offerta, prot. 3122-A del 22/11/2021 che qui vengono integralmente richiamate;
3. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il funzionario arch. Giorgia Ottaviani, (mail: giorgia.ottaviani@beniculturali.it);
- di impegnare l'importo di **€ 97.440,00 (Euro Novantasettemilaquattrocentoquaranta/00) oltre a Cassa di previdenza (2%) e IVA (22%), compresi oneri per la sicurezza ed ogni eventuale ulteriore spesa, diritto ed onere accessorio diretto ed indiretto, senza altri costi aggiunti né ulteriormente consuntivabili** a fronte del suddetto servizio che prevederà le seguenti fasi di lavoro che si intendono necessarie ed esemplificative ma comunque non esaustive per il buon esito del compimento del servizio richiesto:
 - Rilievo del patrimonio arboreo del Parco del Castello di Miramare con VTA speditive;
 - Validazione in campo dei rilievi generali e specifici con identificazione dello stato di fatto delle alberature e loro necessità manutentive;
 - Definizione della mappa del rischio con zonizzazione del comprensorio di Miramare;
 - Valutazione di stabilità di livello avanzato per n.60 grandi alberi (escludendo da tale novero gli alberi monumentali del Parco);
 - Direzione lavori degli interventi previsti e formalizzazione di un programma di monitoraggio.
4. D.L. degli interventi previsti compresa di tutte le comunicazioni con gli enti preposti
5. Tale importo verrà impegnato sul capitolo di bilancio dell'Ente **n. 2.1.2.020 “Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria beni immobili” esercizio finanziario 2021** a valere sui fondi vincolati ai sensi dell'art. 7 comma 1 D.L. n. 82 del 31 maggio 2014 convertito dalla Legge 29 luglio 2014 n. 106 nonché ai sensi dell'art. 1 comma 337 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015; D.M. 29/09/2017 - Piano strategico “Grandi Progetti Beni Culturali”;
6. di precisare che, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, trattasi di spesa non ricorrente;

7. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
8. di dare atto che la liquidazione avverrà in due soluzioni di pari entità (la prima all'accettazione da parte della Stazione appaltante del progetto esecutivo, la seconda al termine dei lavori di posa) a presentazione da parte dell'operatore economico di regolare fattura e che il pagamento avverrà a 30 giorni data fattura;
9. di dare atto che la stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione, accettazione e approvazione della Lettera di Incarico da parte della società incaricata;
10. di procedere all'acquisizione di apposita autocertificazione della società affidataria in merito al possesso dei necessari requisiti generali e speciali a cura del RUP;
11. che ai sensi dell'art. 3 della L. 10/08/2010 n.136 e s.m.i. la società aggiudicataria deve adempiere all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari attinenti il servizio;
12. che il contratto sarà soggetto a risoluzione nel caso in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di Istituti di Credito o Poste SPA, ovvero in assenza di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché qualora lo stesso evidenzi violazioni al capitolato e/o vizi contrattuali.

Il Direttore

Andreina Contessa, Ph.D.